



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 26651/1961 del 2/9/1989,
Successivamente modificato con:

- deliberazione consiliare n. 3882/36 del 25.2.2000, esecutiva ai sensi di legge.
- deliberazione consiliare n. 20752/135 del 5.10.2001, esecutiva ai sensi di legge.
- deliberazione consiliare n. 2427/31 del 27.2.2004, esecutiva ai sensi di legge
- deliberazione consiliare n. 20445/72 del 16.3.2009, esecutiva ai sensi di legge

INDICE

TITOLO I - ADUNANZE CONSILIARI	p. 6
CAPO I - Sessioni e Convocazioni del C.C. - Validità ed apertura delle adunanze.	p. 6
Art. 1 - Sessioni consiliari	
2 - Luogo delle sedute	
3 - Iscrizione degli argomenti all'Ordine del giorno	
4 - Deposito delle proposte presso la Segreteria Generale	
5 - Convocazione dei Consiglieri	
6 - Numero Legale	
7 - Sedute di prima convocazione	
8 - Sedute di seconda convocazione	
9 - Sedute congiunte del C.C. e dei Consigli di Circoscrizione	
CAPO II - Presidenza e Disciplina delle sedute	p. 10
Art 10 - Presidenza e disciplina delle sedute	
11 - Funzioni del Presidente	
12 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza	
13 - Disciplina dei Consiglieri	
14 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico	
15 - Spazio dell'aula riservata ai Consiglieri	
16 - Partecipazione dei membri della Giunta	
17 - Pubblicità delle sedute	
CAPO III - Svolgimento delle sedute	p. 13
Art. 18 - Apertura e svolgimento della seduta	
19 - Funzioni di Segretario -	
20 - Argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno	
21 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno	
21 - Interventi dei consiglieri	
23 - Inosservanza dei tempi di intervento	
24 - Mozione d'ordine	
25 - Richiesta della parola per fatto personale	
26 - Questioni pregiudiziali e sospensive	
27 - Controproposte	
28 - Presentazione di Ordini del Giorno ed emendamenti	

- 29 - Chiusura della discussione
- 30 - votazione delle proposte
- 31 - votazione di ordini del giorno ed emendamenti

CAPO IV - Votazioni - Numero speciale dei voti

p. 18

- Art. 32 - Forma delle votazioni
- 33- votazione mediante sistema di votazione elettronica
- 34 - votazione per appello nominale
- 35 - Controprova della votazione
- 36 - Votazioni a scrutinio segreto
- 37 - Esito delle votazioni
- 38 - Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni
- 39 - Dichiarazione di immediata eseguibilità
- 40 - Nomina dei Revisori dei Conti
- 41 - Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni
- 42 - Rinvio e modifica di deliberazioni

CAPO V - Processi verbali

p. 21

- Art. 43 - Compilazione verbali
- 44 - Contenuto dei verbali
- 45- Indicazioni a verbale
- 46- Sottoscrizione dei verbali
- 47 - Approvazione dei verbali
- 48 - Redazione e deposito degli atti consiliari

CAPO VI Proposte di deliberazioni-Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Raccomandazioni

p. 23

- Art 49 - Diritto di presentazione di proposte di deliberazione
- 50 - Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
- 51 - Interrogazione
- 52 - Interpellanza
- 53 - Decadenza delle interpellanze
- 54 - Trattazione delle interpellanze
- 55 - Mozioni
- 56 - Interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi
- 57 - Tempo complessivo a disposizione per la trattazione delle interpellanze

CAPO VII - Gruppi consiliari p. 26

- Art.- 58 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari
- 59 - Risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari
- 60 - Tipologie e procedure di gestione delle risorse finanziarie
- 61 - Capigruppo
- 62 - Conferenza dei Capigruppo

TITOLO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI p. 29

- Art. 63 - Diritto all'accesso
- 64 - Linee programmatiche di mandato

TITOLO III- COMMISSIONI CONSILIARI p. 30

- Art. 65 - Suddivisione delle Commissioni consiliari
- 66 - Commissioni consiliari permanenti
- 67 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti
- 68 - Nomina delle Commissioni consiliari permanenti
- 69 - Elezione del Presidente delle Commissioni consiliari permanenti
- 70 - Sedute Commissioni consiliari permanenti
- 71 - Funzioni Commissioni consiliari permanenti
- 72 - Commissioni previste da leggi nazionali o regionali
- 73 - Commissioni previste da Regolamenti comunali
- 74 - Elezioni del Presidente delle Commissioni di cui agli arti. 72-73
- 75 - Commissioni costituite per problemi particolari
- 76 - Commissione di indagine
- 77 - Commissione di Controllo e garanzia
- 78 - Segretario delle Commissioni consiliari
- 79 - Sondaggio di opinioni

TITOLO IV- DIFENSORE CIVICO E COLLEGIO DEI REVISORI p. 35

- Art 80 - Difensore Civico
- 81 - Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO 1° - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO 1° - SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL C.C.- VALIDITÀ ED APERTURA DELLE ADUNANZE.

Art. 1 Sessioni Consiliari

- 1 Il Consiglio Comunale si riunisce, previa convocazione del Presidente del Consiglio:
 - a. su determinazione dello stesso Presidente del Consiglio;
 - b. su richiesta del Sindaco;
 - c. su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
2. Le richieste di convocazione devono contenere l'indicazione precisa degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale, inserendo nell'ordine del giorno le questioni sollevate, fatta salva la verifica in ordine alla sussistenza della competenza del Consiglio Comunale.
4. Il calendario dei lavori viene definito dal Presidente sulla base del parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 2 Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di norma nella apposita sala della Residenza Municipale.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare le sedute del Consiglio Comunale in un diverso luogo di riunione, purché nel territorio comunale.

Art. 3 Iscrizione degli argomenti all'Ordine del Giorno

1. Il Presidente del Consiglio iscrive le proposte pervenutegli all'Ordine del Giorno, nella seguente successione:
 - a. comunicazioni del Presidente del Consiglio;
 - b. comunicazioni del Sindaco;

- c. deliberazioni
 - d. mozioni
 - e. interpellanze
2. All'interno del raggruppamento di cui alla lettera c) del comma precedente, le proposte sono inserite secondo l'assessorato di competenza e, all'interno di ciascun assessorato, in ordine cronologico. All'interno di ciascun raggruppamento, di cui alle lettere d) e e) del comma precedente, le proposte sono inserite in ordine cronologico.
 3. Le deliberazioni proposte dai Consiglieri comunali, dalle Commissioni consiliari, dai Consigli di Circoscrizione, e di iniziativa popolare ai sensi dell'Articolo 63 comma 2 dello Statuto sono iscritte all'ordine del giorno con l'espressa indicazione del proponente.
 4. Si possono prevedere distinte sedute per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno:
 1. le mozioni, le interpellanze e/o le proposte di iniziativa popolare in una seduta;
 2. le deliberazioni unitamente alle comunicazioni del Sindaco in altra seduta
ciò a settimane alterne.

Art. 4

Deposito delle proposte presso la Segreteria Generale

1. Nessuna proposta, avente contenuto amministrativo, può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata almeno 48 ore prima presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per potere essere esaminata.
2. Ogni Consigliere può ottenere copia delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 5

Convocazione dei Consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo comunale. La consegna avverrà, per economia sui costi, a partire dal 1.1.2008, esclusivamente a mezzo di posta elettronica o di fax o, comunque, nelle forme consentite dalla legge che siano di maggior risparmio per l'Ente. Al Consigliere che desidera comunque proseguire con la notifica cartacea tradizionale sarà comunque consentito.
2. I consiglieri comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario generale, il nominativo e l'indirizzo della persona a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. In caso di assenza del destinatario di cui ai commi precedenti il messo notificatore assolve all'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale.

4. Previo consenso scritto del Consigliere comunale l'avviso di convocazione può essere inviato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato dall'interessato. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.
5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
6. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima.
7. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. Per le sedute relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Comune l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 6 **Numero legale**

1. Il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Dall'ora di convocazione all'apertura dei lavori del Consiglio è facoltà dei Consiglieri svolgere la trattazione di interpellanze stabilite in sede di Conferenza dei Capigruppo.
3. Nella seduta di 2^a convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, la seduta è valida purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge richiede una presenza qualificata. Nel numero fissato per la validità della adunanza del Consiglio comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di Legge.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
6. I Consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al Segretario o ai suoi collaboratori.

Art. 7 **Sedute di prima convocazione**

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 8

Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati all'art. 5 del presente regolamento. Se la seduta di prima convocazione è andata deserta, s'intende che la seduta di seconda di convocazione è considerata urgente.
3. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 48 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 9

Sedute congiunte del C.C. e dei Consigli di Circoscrizione

1. Le sedute congiunte del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione sono convocate dal Presidente su proposta della Conferenza dei Capigruppo, del Consiglio Comunale e dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali.
2. Tali sedute sono presiedute a norma del successivo art. 10.

CAPO 2° - PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE.

Art. 10

Presidenza e disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente , la sostituzione spetta ai vice Presidenti nell'ordine di nomina.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti le sedute sono presiedute dal Consigliere anziano presente in aula.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto.

Art. 11

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari, in particolare garantisce il rispetto del calendario dei lavori e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente regolamento; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri; concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla ed annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi del presente regolamento.

Art. 12

Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'art. 10, é inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Alle sedute del Consiglio comunale sono presenti, all'interno della Sala ma fuori dall'emiciclo riservato ai Consiglieri, uno o più operatori della Polizia Municipale al fine di garantire l'ordine pubblico.

Art. 13

Disciplina dei Consiglieri

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il

richiamo.

3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.
4. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante la conferma del richiamo da parte del Presidente persista nel proprio comportamento, il Presidente lo espelle dall'aula fino alla fine della trattazione dell'argomento.
5. Qualora il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 14

Poteri del Presidente rispetto al pubblico

1. Spettano al Presidente i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli operatori di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, a viso scoperto, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
3. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
4. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può fare sgomberare l'aula ai sensi di legge.

Art. 15

Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali addetti al servizio, sono ammessi - a seconda delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa - determinati dirigenti e funzionari, Presidenti e Consiglieri dei quartieri, dirigenti e funzionari di aziende municipalizzate, di unità sanitarie locali, di consorzi e di società a partecipazione comunale dei quali il relatore o il Sindaco abbiano richiesto la presenza ai quali il Presidente può dare la parola per chiarimenti di ordine tecnico sugli argomenti in discussione. Inoltre é ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola, salvo i casi di cui al co. 1, se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 16
Partecipazione dei membri della Giunta

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione presentate dalla Giunta comunale e possono intervenire a conclusione del dibattito prima delle dichiarazioni di voto.
2. Possono inoltre intervenire nel dibattito sulle mozioni e per fornire risposte alle interpellanze presentate.
3. I tempi di intervento sono gli stessi previsti per i Consiglieri.

Art. 17
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone intendendo per tale quella in cui il Consiglio è tenuto a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sui comportamenti di una persona.
2. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
3. Allorché durante la seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti e valutazioni sulle persone il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, a maggioranza dei voti espressi, delibera il passaggio alla seduta segreta.
4. Quando si passa dalla seduta pubblica a quella segreta, il Presidente invita il pubblico a lasciare l'aula consiliare. Il Segretario ed i suoi collaboratori sono gli unici soggetti, non rivestenti la qualifica di Consigliere, autorizzati a restare.
5. Nel verbale della seduta segreta occorre fare menzione della segretezza indicandone i motivi.
6. Il verbale della seduta segreta è custodito presso l'Archivio Comunale e non viene allegato agli atti della seduta. Tale verbale è sottratto al diritto d'accesso eccezion fatta per coloro che sono portatori di interesse giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell'interessato cui si riferiscono i dati personali contenuti in tale atto e per i Consiglieri comunali che sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

CAPO 3° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 18

Apertura e svolgimento della seduta

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara che la seduta é legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati. La minoranza ha sempre diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori prescelti.
3. Il Presidente durante la seduta non é più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da uno degli scrutatori o da altro Consigliere. La verifica non può più essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Qualora a seguito della verifica del numero legale mediante l'appello da parte del Segretario ovvero dell'esito della votazione non sia presente il numero legale, il Presidente sospende la seduta per un periodo non superiore a 15 minuti. Al termine della sospensione la seduta riprende con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario generale. Qualora persista la mancanza del numero legale la seduta è sospesa per ulteriori 15 minuti. Qualora persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta. Qualora nel corso della stessa seduta si verifici ancora la mancanza del numero legale, il Presidente procede allo scioglimento della seduta.

Art. 19

Funzioni di Segretario

1. Il Segretario generale del Comune partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive e di assistenza, curandone la verbalizzazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario tali funzioni sono svolte dal Vice Segretario.
2. Allorché la discussione verta su questioni che non hanno contenuto amministrativo, in caso di assenza o impedimento del Segretario, la verbalizzazione può essere svolta, oltre che dal Vice Segretario, anche da un Dirigente o Funzionario amministrativo del Comune all'uopo individuato dal Presidente.
3. Nel caso in cui il Segretario generale sia legalmente impedito per talune deliberazioni a partecipare ed occorra quindi provvedere alla sua immediata, temporanea sostituzione, il Presidente può chiamare a verbalizzare un Consigliere Comunale. Analogamente si procederà in caso improvvisa e temporanea assenza dello stesso.

Art. 20

Argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti e/o fatti urgenti e particolarmente rilevanti non aventi contenuto amministrativo verificatisi dopo l'ultima seduta del Consiglio comunale finalizzati a provocare una presa di posizione del Consiglio.
2. Dopo l'appello da parte del Segretario e prima dell'inizio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno qualunque Consigliere può chiedere la parola per proporre l'argomento urgente il cui testo deve essere depositato almeno 30 minuti prima dell'inizio della seduta al Presidente.
3. Il Presidente concede la parola ad un solo consigliere che intenda opporsi. Sulla richiesta decide il Consiglio seduta stante senza discussione. La richiesta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 21

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti viene stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto delle esigenze di trattazione e di equilibrio delle funzioni e del ruolo propositivo, della Giunta e dei Consiglieri comunali. La Conferenza dei Capigruppo si esprime, con voto consultivo, a maggioranza dei voti rappresentati con le modalità di cui all'art. 68 .
2. L'ordine di trattazione può essere modificato, in apertura della seduta consiliare, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
3. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di opposizione del proponente, sulla proposta motivata decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. Nel caso di sospensione o rinvio la proposta rimane iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l'ordine cronologico di protocollazione..
4. Nel caso di mozioni o di proposte di iniziativa popolare la modifica dell'ordine di trattazione, la sospensione od il rinvio previsti dai commi 2 e 3 possono essere approvati solo con il consenso espresso dei proponenti.

Art. 22

Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'Ordine del Giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni. I Consiglieri parlano dal

proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. Nella trattazione di uno stesso argomento i Consiglieri non possono parlare più di due volte: la prima per non più di 10 minuti, la seconda, per dichiarazione di voto, per non più di cinque.

2. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative ai bilanci, ai piani regolatori generali e loro varianti generali, ai regolamenti. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, non possono superare la durata di cinque minuti. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificatamente determinati in altre norme del presente regolamento.

Art. 23

Inosservanza dei tempi di intervento

1. Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento stabiliti nel precedente articolo o questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio che procede ad immediata decisione, senza discussione.

Art. 24

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge ed il presente regolamento.
2. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

Art. 25

Richiesta della parola per fatto personale

1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa questo consiste.
2. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. In caso di diniego se il Consigliere insiste il Presidente é tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che decide seduta stante senza discussione.
3. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.

Art. 26

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti ciascun Consigliere può proporre questioni pregiudiziali o sospensive.
2. Possono anche essere proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata da ciascun Consigliere in forma scritta. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire le discussioni nel merito. Su di esse può parlare, per non più di 5 minuti, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario.
3. Il Consiglio decide seduta stante.

Art. 27 Controproposte

1. Le controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di emendamento alla proposta in discussione ma che ne costituiscono un'alternativa, debbono essere formulate per iscritto e portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono. La presentazione di controproposte non interrompe il dibattito in corso sulla proposta. La trattazione di controproposte avverrà solo se siano state respinte le proposte cui si oppongono.
2. La controproposta, così come formulata nel corso della seduta, verrà inoltrata agli Uffici competenti affinché la istruiscano per poi rassegnarla al Presidente per l'inserimento nella prima seduta utile.

Art. 28 Presentazione di Ordini del Giorno ed emendamenti

1. Prima che inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione prima dell'inizio della replica del proponente o del relatore, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'Ordine del Giorno. Il Presidente, sentito il Segretario, dichiara inammissibili gli emendamenti o gli Ordini del Giorno emulativi e/o seriali o non attinenti l'argomento in discussione.
2. Il Presidente può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati unitariamente.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositi sul banco del Presidente il quale ne dà lettura.
4. Essi vengono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
5. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Art. 29
Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Qualora vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, la relativa richiesta dovrà essere sostenuta da almeno tre Consiglieri. Il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contrario, poi ad uno favorevole, indi pone in votazione.

Art. 30
Votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione ed intervenuta la replica del relatore, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti. Detto limite temporale é raddoppiato nei casi previsti dal terzo comma del precedente art.22. E' concessa la parola per dichiarazione di voto anche al consigliere che vota in dissenso dal proprio gruppo.
2. Ove trattasi di proposte composte di diversi articoli o capitoli o voci tra loro coordinate, il Consiglio su proposta anche di un solo Consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci.
3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate, sempre che dalla divisione non risulti alterato il senso della proposta.
4. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, voci o parti separate, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nel testo approvato per parti.

Art. 31
Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti con le modalità di cui all'art. 28, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi e poi gli aggiuntivi; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
2. Le relative dichiarazioni di voto non potranno superare la durata di 3 minuti.

CAPO 4° - VOTAZIONI - NUMERO SPECIALE DEI VOTI

Art. 32

Forma delle votazioni

1. I Consiglieri votano a mezzo del sistema elettronico di votazione, ovvero ad alta voce, per appello nominale, o per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla Legge o dallo Statuto. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge disponga altrimenti.
5. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consigliere ha facoltà di avvalersi di un assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente ai sensi del l'articolo 15, comma 1° del presente Regolamento.

Art. 33

Votazione mediante sistema elettronico

1. Nella votazione a mezzo del sistema elettronico non si computano tra i presenti coloro che hanno ritirato la scheda magnetica relativa alla loro presenza ovvero coloro che non hanno partecipato alla votazione.
2. Del risultato della votazione, oltre alle scritte luminose che appaiono sul tabellone elettronico, viene data lettura da parte del Presidente con elencazione dei nomi dei consiglieri contrari ed astenuti.

Art. 34

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale é concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
2. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
3. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa l'appello, annota i voti, e li comunica al Presidente che ne proclama il risultato.

Art. 35
Controprova della votazione

1. Il voto espresso con dispositivo elettronico può essere sottoposto a correzione o controprova se un Consigliere, dichiarando di essere intercorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente, qualora l'errore risulti determinante ai fini dell'approvazione della proposta, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova.
4. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
5. Qualora il voto non sia determinante per l'esito della votazione il Presidente dà atto dell'errore materiale e proclama l'esito della votazione tenendo conto della volontà espressa dal Consigliere.
6. Il Segretario riporta tale volontà nel verbale della seduta.

Art. 36
Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con palline bianche, nere o verdi, rispettivamente per il voto favorevole, il voto contrario ed il voto di astensione.
2. Lo spoglio delle schede e il conteggio delle palline è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori.

Art. 37
Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne proclama l'esito. In caso di votazione a scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art. 38
Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni

1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione, e ad un altro Consigliere per opporvisi.

Art. 39

Dichiarazione di immediata eseguibilità

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei casi di motivata urgenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 40

Nomina dei Revisori dei Conti

1. Per la nomina del Collegio dei revisori, composto da tre membri, il Consiglio Comunale procederà con voto limitato a due componenti, scegliendoli dall'Albo dei Revisori contabili, e cioè:
 - a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge la funzione di presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. A parità sarà proclamato il più anziano di età.
3. I revisori possono coprire al massimo due mandati consecutivi.

Art. 41

Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni

1. I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse a norma di legge.

Art. 42

Rinvio e modifica di deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

CAPO 5° PROCESSI VERBALI

Art. 43

Compilazione verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario, devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione di detti verbali, il Segretario é coadiuvato dal personale della Segreteria Generale, ed, occorrendo, da altri impiegati.

Art. 44

Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
3. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve anche constare che si é pure deliberato in seduta segreta.

Art. 45

Indicazioni a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessari.

Art. 46

Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art. 47
Approvazione dei verbali

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, approva i verbali delle sedute precedenti predisposti dalla Segreteria generale.
2. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale i verbali sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni e vengono inseriti nel sito internet del Comune.

Art. 48
Redazione e deposito degli atti consiliari

1. Il Presidente fa redigere dalla Segreteria Generale tutti gli atti del Consiglio, i quali debbono essere depositati nell'archivio del Comune.

CAPO 6° PROPOSTE DI DELIBERAZIONE - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI -

Art. 49

Diritto di presentazione di proposte di deliberazione

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Le proposte di deliberazione devono essere formulate per iscritto e sottoscritte dal Consigliere proponente.
3. Le proposte di deliberazione sottoscritte dal Consigliere vanno presentate al Presidente del Consiglio che provvede immediatamente ad acquisirle al protocollo generale.
4. Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare le proposte di deliberazione al Segretario generale per l'esame sotto il profilo della competenza dell'organo deliberante. Il Segretario generale esamina la proposta di deliberazione entro 10 giorni dalla data di protocollazione. Nel caso in cui non sussista la competenza del Consiglio comunale il Segretario generale esprime parere motivato e rinvia la proposta al Consigliere proponente.
5. Nel caso in cui sussista la competenza consiliare il Segretario generale trasmette la proposta di deliberazione al Dirigente del Servizio competente per l'espressione del parere di regolarità tecnica che deve essere apposto entro 10 giorni dal ricevimento.
6. Dopo aver espresso il proprio parere il Dirigente del Servizio competente trasmette la proposta al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del parere di regolarità contabile e l'eventuale attestazione di copertura finanziaria che devono essere apposti entro 10 giorni dal ricevimento.
7. Acquisiti i pareri di cui al comma precedente le proposte di deliberazione vengono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale a cura della Segreteria generale.

Art. 50

Facoltà di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 51

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta o se la Giunta od il Sindaco abbiano preso e siano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
2. Ad esse viene data risposta scritta entro 20 giorni.
3. In caso di mancata risposta decorso il termine di cui al co. 2, è facoltà del Consigliere

trasformare l'interrogazione in interpellanza. L'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l'ordine di protocollo generale dell'interrogazione originaria.

4. Il Presidente del Consiglio sollecita il Sindaco e la Giunta al rispetto dei termini di cui al comma 2.

Art. 52 **Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi della loro condotta.
2. L'interpellanza deve essere trasmessa al Presidente perché ne dia lettura al Consiglio. Le interpellanze sono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione.

Art. 53 **Decadenza delle interpellanze**

1. Qualora l'interpellante non giustifichi preventivamente l'assenza alla seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta.

Art. 54 **Trattazione delle interpellanze**

1. L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, può svolgere le sua interpellanza; il tempo impiegato a tale scopo non può superare i cinque minuti. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dare luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Il tempo concesso per la risposta del Sindaco o dell'Assessore e per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti. Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui. Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza.

Art. 55 **Mozioni**

1. Dicesi mozione una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta od un singolo Assessore, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e firmata da almeno tre Consiglieri o da un intero Gruppo consiliare.

3. Le mozioni vengono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare, seguendo l'ordine di presentazione.
4. E' fatta salva la possibilità di trasformare un'interpellanza in mozione prima dell'inizio della sua trattazione, purché la relativa proposta sia avanzata nei modi precisati dal secondo comma del presente articolo.
5. Sulle mozioni può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, oltre al primo firmatario, o, in caso di sua assenza o rinuncia, altro firmatario.
6. Il tempo di ogni singolo intervento deve essere contenuto in dieci minuti. Chiusa la discussione sarà consentita la dichiarazione di voto espressa da un rappresentante di ciascun Gruppo nel limite massimo di cinque minuti.
7. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di voto deliberativo.
8. E' facoltà del primo firmatario della mozione e/o dell'interpellanza depositata da almeno tre mesi richiederne la trattazione in sede di Commissione consiliare. La mozione o l'interpellanza viene calendarizzata dal Presidente della Commissione consiliare competente secondo l'ordine cronologico di richiesta di trattazione di cui al presente comma. Il Presidente della Commissione inserisce, di norma, all'ordine del giorno di ciascuna seduta almeno una mozione od una interpellanza oltre agli altri argomenti normalmente calendarizzati.
9. Per le mozioni e le interpellanze già depositate alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento la facoltà di cui al precedente co. 8 deve essere esercitata entro e non oltre 30 gg. dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento.

Art. 56

Interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi

1. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi.
2. Le mozioni hanno diritto di precedenza sulle interpellanze.

Art. 57

Tempo complessivo a disposizione per la trattazione delle interpellanze

1. La discussione delle interpellanze non potrà protrarsi, per ogni seduta, per un periodo di tempo superiore all'ora salva diversa determinazione da concordare con i Capigruppo. Tale regola cessa di valere nella ipotesi di esaurimento degli altri punti iscritti all'Ordine del Giorno, nel qual caso il prosieguo della seduta potrà essere dedicato alla trattazione delle interpellanze.

CAPO 7° - GRUPPI CONSILIARI

Art. 58

Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla deliberazione di convalida i Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio la costituzione dei Gruppi, la adesione al singolo Gruppo e il nome del proprio Capogruppo.
2. Decorso tale termine, i Consiglieri sono iscritti d'ufficio nel Gruppo corrispondente alla lista alla quale sono stati eletti e si considera Capogruppo di ciascun Gruppo il Consigliere anziano dello stesso.
3. Nella fattispecie di cui ai co. 1 e 2 i Gruppi possono essere formati anche da meno di due Consiglieri se corrispondenti alla lista per la quale sono stati eletti,
4. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio della costituzione dei Gruppi nonché dei relativi Capigruppo e componenti. Identica informazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Generale.
5. Le variazioni alla costituzione, alla composizione ed al nome dei Gruppi, ovvero alle funzioni di Capogruppo, saranno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio entro cinque giorni.
6. Decorso il termine di cui ai co. 1 e 2 ogni Consigliere può lasciare il Gruppo di appartenenza e aderire ad altro Gruppo esistente previo consenso di quest'ultimo ovvero costituire nuovo Gruppo consiliare se composto da almeno due Consiglieri. I Consiglieri che lasciano il Gruppo di appartenenza e non rientrano nelle fattispecie di cui al precedente periodo aderiscono al Gruppo misto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio comunale.

Art. 59

Risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari

1. l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed i Gruppi consiliari dispongono, presso la sede Comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'adempimento del mandato elettorale.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall'insediamento, determina uffici e servizi di supporto da mettere a disposizione dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari.
3. Le risorse finanziarie da destinare al funzionamento istituzionale dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Presidente del Consiglio al Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo.
4. Le risorse finanziarie, riservate ai Gruppi Consiliari sono suddivise tra ciascun Gruppo

consiliare, in ragione di una quota non superiore al 50% della cifra stanziata; il residuo sarà ripartito tra i singoli gruppi in base alla consistenza numerica.

5. In caso di costituzione di nuovo Gruppo consiliare o di passaggio di uno o più Consiglieri da un gruppo ad un altro, nel corso del mandato, il meccanismo di riparto non viene modificato fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la modificazione della consistenza del singolo Gruppo.
6. Nell'esercizio finanziario in cui si tengono le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale le risorse finanziarie destinate ai Gruppi consiliari vengono ripartite per il 50% ai Gruppi del mandato amministrativo uscente e per il 50% ai Gruppi del mandato amministrativo entrante.

Art. 60

Tipologie e procedure di gestione delle risorse finanziarie

1. I Gruppi consiliari, la Presidenza del Consiglio, le Commissioni consiliari utilizzano le risorse per la loro attività istituzionale.
2. Le spese ammissibili nell'ambito dell'attività istituzionale sono le seguenti:
 - a) spese per manifestazioni politico-istituzionali del Gruppo consiliare o Commissione consiliare (noleggio sale, organizzazione convegni ecc.);
 - b) spese per acquisto strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi non fornite dall'Amministrazione;
 - c) spese per materiale di cancelleria non fornite dall'Amministrazione
 - d) spese per la stampa e la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi all'attività del gruppo consiliare
 - e) spese relative a partecipazione a convegni, congressi, corsi di qualificazione o aggiornamento avente per oggetto l'attività istituzionale
 - f) sottoscrizione di abbonamenti a riviste e quotidiani ed acquisto pubblicazioni utili all'espletamento del mandato
 - g) spese per prestazioni professionali connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche.
 - h) ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari o dei Gruppi consiliari.
3. La gestione delle risorse finanziarie attribuite all'Ufficio di Presidenza ed ai gruppi Consiliari e affidata al Segretario generale che provvederà su proposta sottoscritta dal Presidente del singolo Gruppo consiliare o dal Presidente del Consiglio o dal Presidente di Commissione consiliare, contenente l'esplicitazione della finalità istituzionale perseguita, a porre in essere le procedure di spesa nel rispetto delle norme ed dei regolamenti comunali. Qualora non rientri nei parametri di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, la richiesta può essere rinviata alla Conferenza dei Capigruppo che si esprime in merito con parere non vincolante. La gestione contabile e la rendicontazione dell'utilizzazione delle risorse segue i principi e le norme dell'ordinamento contabile.
4. Alla fine di ogni esercizio, ciascun Gruppo consiliare o Commissione consiliare presenterà rendiconto dell'impiego al Presidente del Consiglio, che ne darà comunicazione al Consiglio comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo in occasione dell'approvazione del

rendiconto della gestione. Il rendiconto della gestione dei fondi assegnati ai Gruppi ed alle Commissioni consiliari costituisce parte integrante del rendiconto finanziario dell'esercizio.

Art. 61 Capigruppo

1. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo; in mancanza di tale comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere più anziano per legge.

Art. 62 Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di suo impedimento da un Vice Presidente.
2. In caso d'assenza del Capogruppo può partecipare alle sedute altro Consigliere da questi designato.
3. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco o suo delegato ed un Vice Presidente, senza diritto di voto.
4. Essa è convocata dal suo Presidente ad esprimere pareri sui seguenti argomenti:
 - calendario e programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - richieste da avanzare alla Giunta al fine di assicurare ai Gruppi ed ai Consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento ed all'espletamento del loro mandato.
5. La Conferenza dei Capigruppo è altresì organismo consultivo del Presidente, volto ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio.
6. La Conferenza dei Capigruppo deve essere convocata entro 7 giorni, qualora venga richiesto da almeno tre Capigruppo, con proposta motivata.
7. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per cui si osservano le norme di funzionamento stabilite per le medesime.

TITOLO 2° - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI

Art. 63

Diritto d'accesso

1. Per quanto concerne il diritto d'accesso, visione e copia, nonché il diritto ad ottenere informazioni si applica quanto previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio di accesso agli atti amministrativi.

Art. 64

Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento deposita la proposta di Linee programmatiche di mandato, ovvero gli aggiornamenti a tale documento, 5 giorni prima della seduta di approvazione.
2. Ogni Consigliere comunale ha diritto di presentare emendamenti alle Linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco ovvero agli aggiornamenti a tale documento. Gli emendamenti vanno depositati presso la Segreteria generale almeno 48 ore prima della seduta consiliare di approvazione di dette Linee.
3. Entro il 31 Ottobre di ogni anno il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle Linee programmatiche di mandato in apposita seduta consiliare. In tale seduta ciascun Consigliere comunale può proporre proposte di modifica alle Linee programmatiche di mandato con le modalità di cui al co. 2.

TITOLO 3° COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 65

Suddivisione delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni consiliari si suddividono in:
 - a. Conferenza dei Capigruppo, di cui al precedente art.63;
 - b. Commissioni consiliari permanenti;
 - c. Commissioni previste da leggi nazionali o regionali;
 - d. Commissioni previste da norme di altri regolamenti comunali;
 - e. Commissioni costituite per problemi particolari.
 - f. Commissioni d'indagine
 - g. Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia
2. Le Commissioni di cui ai punti a), b), c), d), e g) hanno di norma la stessa durata del Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento. La durata delle Commissioni di cui alle lettere e), e f) è stabilita con gli atti di nomina delle stesse.
3. I componenti dimissionari possono sempre essere sostituiti.

Art. 66

Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari sono organismi interni del Consiglio Comunale e corrispondono alle seguenti quattro aree di intervento dell'amministrazione:
 - Assetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, ambiente;
 - Scuola, attività ed istituzioni culturali, sport e tempo libero;
 - Servizi sociali, sanità, assistenza;
 - Affari generali ed istituzionali, Amministrazione e Bilancio;

Art. 67

Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ciascuna Commissione consiliare è composta da:
 - a) rappresentanti di ogni Gruppo consiliare nel numero di uno ogni tre Consiglieri comunali appartenenti al Gruppo arrotondati aritmeticamente;
 - b) i Capigruppo consiliari;
2. I componenti di cui alla lettera a) debbono essere Consiglieri comunali.
3. Nel caso di espressione di voto, questo è riservato ai componenti di cui alla lett. a). Le sedute di commissione sono valide se la presenza è di almeno tre componenti appartenenti alle categorie di cui sub. a) e b) e purché gli stessi siano complessivamente portatori di almeno 21 voti calcolati nel modo previsto dal successivo art. 68.
4. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono essere invitati gli Assessori competenti per

materia e il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 68

Nomina delle Commissioni consiliari permanenti

1. Entro due mesi dall'insediamento del Consiglio comunale, i Capigruppo trasmettono al Presidente del Consiglio i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari nel numero spettante in base all'articolo precedente.
2. Ogni rappresentante di gruppo in Commissione è portatore di tanti voti quanti sono quelli che si ottengono dividendo i seggi consiliari degli appartenenti ad un determinato gruppo per il numero dei Commissari del gruppo stesso presenti nella seduta. Il Presidente del Consiglio provvede a porre all'Ordine del Giorno del Consiglio comunale la nomina delle Commissioni consiliari come presa d'atto del Consiglio medesimo.
3. Le Commissioni consiliari restano incaricate e vengono rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio.
4. E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti.

Art. 69

Elezione del Presidente delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ad avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari il Consiglio comunale elegge fra i membri delle rispettive Commissioni il Presidente.
2. L'elezione del Presidente è fatta per schede segrete con voto limitato ad un solo nominativo.
3. Il Presidente resta in carica per lo stesso periodo della Commissione consiliare; può essere revocato dal Consiglio comunale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 70

Sedute Commissioni consiliari permanenti

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato, decida di procedere in seduta segreta.
2. La seduta si svolge in forma segreta su proposta del Presidente, quando la Commissione dibatte fatti inerenti persone.
3. Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono essere invitati tecnici, esperti e funzionari dalle Commissioni stesse.
4. Possono altresì essere invitati i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione.
5. Le sedute delle Commissioni Consiliari vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa mediante comunicazione scritta contenente l'elencazione degli argomenti da trattare, da inviare ai Commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta. Il Presidente è altresì tenuto a convocare la Commissione entro 20 giorni su richiesta di un quinto dei membri della Commissione o di un quinto dei Consiglieri comunali.

6. In caso di comprovati motivi d'urgenza l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 71

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
 - a) di esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'amministrazione loro deferite dal Consiglio o dalla Giunta o dal Sindaco;
 - b) di assumere diretta conoscenza dell'andamento e delle questioni concernenti enti, aziende, consorzi, società, ed altre forme associative a cui il Comune é interessato;
 - c) di svolgere di propria iniziativa un esame su materie ed argomenti che ritengono di particolare interesse per la cittadinanza;
 - d) di proporre la costituzione di Commissioni particolari su problemi specifici, limitate nel tempo.
2. Ogni Commissione consiliare tramite il suo Presidente può proporre al Sindaco di inserire all'Ordine del Giorno del Consiglio oggetti di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
3. Le sedute delle Commissioni Consiliari vengono registrate integralmente su bobine magnetiche o altro supporto consentito dalle acquisizioni tecnologiche e conservate, a cura del Segretario della Commissione per almeno 2 anni.
4. Il Segretario della Commissione redige, su apposito registro numerato, il verbale della seduta.

Art. 72

Commissioni previste da leggi nazionali o regionali

1. Le Commissioni previste da leggi nazionali o regionali vengono elette con le norme previste dalle leggi stesse.
2. Qualora tali leggi non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

Art. 73

Commissioni previste da Regolamenti comunali

1. Le Commissioni previste da altri Regolamenti comunali vengono elette con le norme previste dai Regolamenti stessi. Qualora tali regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

Art. 74

Elezioni del Presidente delle Commissioni di cui agli artt. 72 - 73

1. Tutte le Commissioni di cui ai due articoli precedenti hanno un Presidente, eletto a maggioranza semplice in seno alla Commissione stessa, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.
2. In ogni Commissione di cui ai due articoli precedenti viene considerato come numero legale per la validità della seduta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatte salve esplicite diverse disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 75

Commissioni costituite per problemi particolari

1. Possono essere costituite, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, Commissioni su problemi particolari.
2. Tali Commissioni vengono nominate dal Consiglio comunale che fissa le norme di funzionamento e la durata in carica delle Commissioni stesse.

Art. 76

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione assoggettate alla disciplina prevista per le altre commissioni consiliari.
2. Nella deliberazione di istituzione della Commissione, il Consiglio determina, altresì, il tempo assegnato alla stessa per portare a compimento i propri lavori

Art. 77

Commissione di controllo e garanzia

1. Nell'ambito delle Commissioni consiliari è istituita la Commissione consiliare di controllo e garanzia, avente carattere permanente. La presidenza della commissione è attribuita alle opposizioni in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.
2. La Commissione è costituita in seno al Consiglio con le modalità previste per le Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 67 e 68.
3. I Consiglieri che sono espressione delle opposizioni designano fra quelli da loro eletti nella Commissione il candidato Presidente che viene eletto dal Consiglio comunale con le modalità previste per l'elezione del Presidente delle Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 69.
4. Le modalità di convocazione, di funzionamento e le forme di pubblicità sono quelle previste

- per le Commissioni consiliari permanenti.
5. Della sua attività la Commissione rende conto al Consiglio comunale con relazioni conclusive sugli argomenti istituiti e trattati. Le relazioni, redatte in forma scritta vengono depositate nei termini di cui all'art. 4. Il Presidente della Commissione introduce il dibattito illustrando le relazioni.
 6. Sono compiti della Commissione, in particolare:
 - a. controllare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo statuto e agli indirizzi approvati dal Consiglio;
 - b. controllare il rispetto delle procedure previste nelle norme statutarie e regolamentari sugli istituti di partecipazione e di accesso agli atti;
 - c. controllare la rispondenza dell'attività delle aziende e degli enti titolari della gestione di servizi pubblici locali, delle società, fondazioni e istituzioni collegate o partecipate dal Comune, agli indirizzi emanati dal Consiglio;
 7. La Commissione adempie ai propri compiti anche attraverso una specifica attività istruttoria.
 8. Sono esclusi dai poteri della commissione i controlli amministrativo-contabili e quelli riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta. E' altresì escluso ogni tipo di influenza sugli atti degli organi gestionali, durante l'iter di formazione degli stessi.

Art. 78

Segretario delle Commissioni consiliari

1. Ad ogni Commissione consiliare viene assegnato dalla Giunta in qualità di Segretario un funzionario scelto fra i dipendenti dell'amministrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 79

Sondaggio di opinioni

1. Alla maggioranza dei Consiglieri in carica é riconosciuta la facoltà di indire un sondaggio su questioni di carattere generale che siano espressione di indirizzo politico della maggioranza, con riserva di fissarne di volta in volta le modalità.

TITOLO 4° – DIFENSORE CIVICO E COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 80

Difensore civico

1. Entro 28 Febbraio di ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze, e disfunzioni eventualmente riscontrate.
2. La relazione di cui al primo comma è indirizzata al Presidente del Consiglio comunale che provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
3. Sulla relazione di cui al primo comma si svolge il dibattito consiliare cui ha diritto d'intervento il Difensore civico una prima volta per la presentazione ed un seconda volta per la replica per non più di 10 minuti, oltre ad un rappresentante per ogni Gruppo consiliare per non più di 10 minuti.
4. Il Difensore civico partecipa, su invito del Presidente del Consiglio o di propria iniziativa, alle sedute del Consiglio comunale in relazione a specifici argomenti. Qualora intervenga alle sedute del Consiglio comunale su invito del Presidente del Consiglio il Difensore civico ha diritto di intervenire con i tempi e le modalità previste per i Consiglieri comunali.
5. Il Difensore civico partecipa, su richiesta del Presidente della Commissione, alle sedute delle Commissioni consiliari in relazione a specifici argomenti.

Art. 81

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, su richiesta del Presidente del Consiglio o di un quinto dei Consiglieri assegnati, alle sedute del Consiglio comunale in relazione a provvedimenti inerenti il bilancio.
2. Qualora intervenga alle sedute del Consiglio comunale il Collegio dei Revisori dei conti ha diritto di intervenire, per mezzo del suo Presidente, con i tempi e le modalità previste per i Consiglieri comunali.